



lavorare del principio inderogabile fissato dalla legge, secondo cui "il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie, con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario" (art. 2108 Cod. Civ.), aumento che non può essere inferiore al 10% (art. 5 R.D.L. 15.3.1923 n. 592); in relazione alla detta dichiarazione, i dipendenti attori hanno chiesto statuirsi l'obbligo dell'Istituto di applicare, dalla data del 1° maggio 1948, i criteri dettati nell'art. 21 del Contratto collettivo 14 giugno 1941 per il lavoro straordinario da essi attori prestato dalla predetta data.

Il Tribunale di Roma ha respinto le domande attore, ma la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della "dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948 ed ha fatto obbligo all'Istituto di retribuire, a decorrere dal 1° maggio 1948, il lavoro straordinario, prestato dagli attori, in base ai criteri dettati nell'art. 21 del